

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 410 del 06/12/2001**

Deliberazione n. 410 del 06/12/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2.1, 17.3.2

L'articolo 59 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. laddove prescrive che l'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, deve essere inteso nel senso che è sufficiente che sia soddisfatta una delle due diverse condizioni previste dalla norma stessa per far sorgere l'obbligo della pubblicazione del bando a livello comunitario. Il divieto di cui all'articolo 17, co. 4, della legge 1 febbraio 1994 n. 109 e s.m., secondo cui le società di cui al comma 1, lettera f) possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 Ecu, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione, è operante solo nei confronti degli incarichi di progettazione, sia essa preliminare che definitiva o esecutiva, non investendo quindi anche i concorsi di progettazione o di idee.